

Statuto dell'associazione STACK ITALIA APS

Costituzione e scopi

Art.1. E' costituita nel rispetto del D.lgs. n.117/2017, del Codice Civile e della normativa di riferimento l'ente del terzo settore denominato **STACK Italia APS** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'associazione aderisce ad A.S.I., Ente iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Rete Associativa del Terzo Settore Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP, Ente con finalità Assistenziali e Morali riconosciuto dal Ministero dell'Interno, Ente riconosciuto dal Ministero della Solidarietà Sociale, Ente aderente al Forum Nazionale III Settore, Ente Associato ISCA (International Sport and Culture Association), Ente iscritto al Registro Ministero Pari Opportunità per la lotta alle discriminazioni, Ente iscritto al Registro Nazionale del Servizio Civile Volontariato, accettandone lo Statuto. La successiva variazione dell'ente affiliante o della rete associativa cui si dovesse aderire non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS o la denominazione associazione di promozione sociale potranno essere inseriti e utilizzati nella denominazione, spendibile e utilizzabile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione aderisce a STACK International (Sport Team And Competitive Kiting) accettandone i regolamenti.

L'associazione si riserva di conseguire il riconoscimento a fini sportivi affiliandosi a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e di effettuare l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport di cui al D.Lgs.39/21.

Accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del CONI, delle federazioni sportive internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate, cui dovesse aderire per il riconoscimento a fini sportivi ai sensi dell'art.10 d.lgs.36/21.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione e dell'ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali o gli organi dell'ente di promozione sportiva dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali e dell'ente di promozione sportiva.

L'associazione si riserva di chiedere l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, EPS o discipline sportive associate e, in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021. L'associazione si riserva di conseguire il riconoscimento a fini sportivi e l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

L'associazione ha sede in via Maggiore, 41 - 48121 Ravenna (RA). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà costituire sezioni in tutto il territorio nazionale al fine di meglio realizzare gli scopi sociali.

Art 2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese a promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa connessa alla pratica dell'aquilonismo e di attività sportive, ricreative e del tempo libero in generale, idonee a favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati e di personale retribuito nei limiti di cui all'art.36 del D.lgs.117/2017 comprendono le seguenti attività di interesse generale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore:

lett.i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo;

lett.t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese alla promozione dello sport dilettantistico.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità sportive e ricreative, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, svolgerà a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- gestione e organizzazione di attività sportive dilettantistiche e motorie, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, all'aquilonismo, così come regolamentato da STACK International (Sport Team And Competitive Kiting) e dagli organismi affiliati, idonee a favorire l'espressione o il miglioramento della forma fisica e psichica, lo

sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli nella disciplina dell'aquilonismo e/o di ogni altra disciplina sportiva dilettantistica ammissibile all'iscrizione al Registro, comprendendo: pratica sportiva, attività formativa o didattica; ogni iniziativa idonea allo sviluppo e alla più ampia diffusione della pratica dell'attività sportiva, sia a scopo amatoriale sia a scopo agonistico e competitivo; l'organizzazione di corsi, allenamenti, gare, competizioni, manifestazioni; partecipazione di squadre di atleti e di atleti alle manifestazioni e competizioni indette dagli organismi affilianti nonché dagli organismi sportivi internazionali; stage, centri studi, osservatori, centri estivi, centri di avviamento allo sport e attività didattiche in genere per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive o la partecipazione agli stessi;

- attività culturali, artistiche e formative rivolte alla divulgazione e sviluppo dell'aquilonismo, e più in generale motorie e comportamentali, culturali e artistiche di utilità sociale, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, laboratori, stage e attività formative ed educative in genere rivolte all'apprendimento di tecniche per la costruzione o riparazione degli aquiloni; allo studio della storia e della letteratura o delle rappresentazioni artistiche legate al mondo dell'aquilonismo e attività affini;

- attività editoriale: pubblicazione di una rivista notiziario; pubblicazione di raccolte, testi e studi in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'associazione;

- iniziative di solidarietà e inclusione a favore di persone svantaggiate che vivono in un contesto di emarginazione sociale e di contrasto alla povertà educativa e di promozione dell'intercultura, anche attraverso lo sviluppo dell'aquilonismo, in tutte le forme e a tutti i livelli;

- partecipazione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione e progetti socio educativi e formativi finanziati da enti pubblici e privati per realizzare azioni concrete ed efficaci nell'attuazione delle attività di interesse generale previste dal presente statuto;

- stipula di convenzioni e conferimento di incarichi di natura professionale nei limiti di cui all'art.36 del Codice del Terzo Settore necessari ad assicurare servizi ai soci e realizzare le attività istituzionali.

L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono prevedersi: la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive nonché la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni, sponsorizzazioni, contributi promo pubblicitari per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature e impianti; la gestione e lo sviluppo di attività di merchandising; gestione di posti di ristoro; organizzazione incontri e manifestazioni, anche spettacolistiche aperte al pubblico, rassegne, escursioni, turismo sociale, connessi alla pratica e alla divulgazione delle discipline anche per favorire una maggiore integrazione tra gli associati; attività editoriale in materie inerenti l'attività e le finalità istituzionali dell'associazione. L'individuazione delle attività diverse, nel rispetto dei limiti di legge, è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività lecita e conforme agli scopi del sodalizio inclusa a titolo esemplificativo la promozione, l'organizzazione e la gestione di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, la partecipazione a bandi destinati agli enti del terzo settore; la possibilità di richiedere e ricevere contributi, agevolazioni e sponsorizzazioni per l'acquisto o l'utilizzo di attrezzature, beni mobili e immobili per lo svolgimento e la realizzazione delle attività e finalità statutarie; la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione delle attività istituzionali anche a scopo di autofinanziamento.

L'associazione potrà svolgere anche attività commerciale e di autofinanziamento in conformità alle leggi vigenti.

Art. 3. Sono compiti dell'associazione:

- a) promuovere attività di utilità sociale per la diffusione delle attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e motorie, finalizzate all'educazione motoria e al benessere psico fisico dell'individuo;
- b) promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative formative, culturali, ricreative, artistiche, sportive, di volontariato e solidarietà, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;
- c) realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e diffondere le attività istituzionali; favorire i contatti fra gli associati; promuovere forme consortili e di collaborazione con altri enti o associazioni democratiche che condividano i principi e gli scopi dell'associazione; aderire ad associazioni, enti, federazioni che condividano e perseguano le stesse finalità dell'associazione;

Ammissione degli associati

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato, non inferiore a sette; all'associazione possono aderire le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare l'attività di interesse generale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dalle norme di legge, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio RUNTS e integrare il numero degli associati entro un anno.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione. E' compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. In relazione all'ammissione degli associati non sono ammesse discriminazioni di alcuna natura o limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli stessi, in coerenza con le finalità perseguite e le attività di interesse

generale. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta la qualifica di socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola, e questi entro i successivi 20 giorni può chiedere al Consiglio Direttivo di pronunciarsi in via definitiva, alla prima convocazione successiva.

Per i minorenni la domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, esercita i diritti e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore di età.

Art.6. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che mortis causa; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile né rimborsabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Diritti e doveri degli associati

Art. 7. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto:

- di elettorato attivo;
- al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art.20. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di esaminare i libri sociali con le modalità e i termini preventivamente determinati dal Consiglio Direttivo;

- di votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il socio ha il diritto - dovere di partecipare attivamente alla vita associativa; deve astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e la sede sociale secondo le modalità stabilite nel regolamento, a partecipare alle iniziative, attività e manifestazioni promosse dall'associazione nonché di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.

Volontario e attività di volontariato

Art.8. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Perdita della qualifica di associato

Art. 9. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione ; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto; e) morte del socio.

Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.

Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio.

Risorse economiche

Art. 10. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede o presso altra sede individuata dal Consiglio Direttivo e può essere consultato dagli associati.

Bilancio

Art. 11. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico finanziario dell'associazione. Il bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Organi

Art.13. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Assemblea

Art.14. L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'associazione con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai soci mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la ulteriore conoscenza, quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms o applicazioni di messaggistica.

Art.15. Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente

dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività associativa per l'anno sociale;
- nomina e revoca i componenti delle cariche sociali;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in seconda istanza sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett.c)

Art. 16. L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Art. 17. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza dei voti dei

soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto al successivo art.19 per le modifiche statutarie e lo scioglimento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.18. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

E' in ogni caso necessario che:

- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede o inviare via mail ai soci nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Art. 19. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Consiglio Direttivo

Art.20. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero variabile da 3 a 11 membri, purché in numero dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Ai fini del riconoscimento sportivo si applica il regime di incompatibilità di cui all'art.11 del D.Lgs. 36/21.

Art.21. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario compongono la Presidenza.

In caso di morte, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, si procede all'elezione suppletiva dei componenti mancanti se inferiore ad un terzo dei componenti; i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri rimasti in carica. Negli altri casi si procede al rinnovo dell'intero organo direttivo. In caso di morte, mancanza o decadenza del Presidente il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un nuovo Presidente che provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei componenti mancanti o al rinnovo dell'intero organo, nonché alla ratifica di tale nomina.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Le deliberazioni

devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario verbalizzante. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.22. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati, anche mediante delega ad un componente del Consiglio;
- delibera sull'esclusione degli associati secondo le previsioni dell'art.9 lett.c)
- delibera sui criteri e le modalità di rimborso spese ai volontari;
- determina modalità e termini per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali riconosciuto agli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente - Vicepresidente - Segretario

Art.23 Il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, ha la firma e la rappresentanza sociale. Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e sociali nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Organo di controllo

Art.24. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Art.25. L'organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Libri sociali

Art.26 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale o altra sede individuata dal Consiglio Direttivo dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Devoluzione del patrimonio

Art. 27. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'art.9 del D.Lgs.117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. E' fatto divieto in ogni caso di distribuire il patrimonio residuo tra gli associati.

Clausola compromissoria

Art. 28. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi dell'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sorte nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale costituito secondo l'ordinamento dell'ente affiliante che regoleranno la controversia secondo la procedura arbitrale prevista da tali ordinamenti e/o regolamenti, anche internazionali, in quanto applicabili.

In tutti i casi in cui non fosse possibile comporre il collegio arbitrale secondo le regole dell'ente affiliante o questo non prevedesse arbitrati applicabili alle associazioni aderenti, e per tutte le controversie insorte in relazione allo svolgimento di attività non riconosciute dall'ordinamento sportivo, si dovrà comporre un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente, il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai primi due e in difetto dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte ricorrente ne abbia avuto conoscenza, provvedendo alla designazione del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà luogo nel Comune ove ha sede l'associazione e gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La decisione sarà vincolante ed obbligatoria per le parti.

Ogniqualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente di promozione sportiva di appartenenza o della federazione cui l'associazione dovesse aderire.

Disposizione finale

Art. 29. Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza dei partecipanti. Si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Norma transitoria

Art.30. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esente da bollo in modo assoluto art.82 D.gs.117/2017

Firmato digitalmente da:
PATRIZIO MARCHESI
ing. Patrizio Marchesi
Firmato il: 05-01-2024 18:38:32
Seriale certificato: 4108321
Valido dal 08-11-2023 al 08-11-2024



Padova, data del protocollo

OGGETTO: Comunicazione avvenuta registrazione atto privato.

Buongiorno,

la presente per comunicarLe che l'Ufficio ha provveduto in data odierna alla registrazione del *verbale di assemblea straordinaria e relativo statuto STACK ITALIA ASD*.

Il sistema ha attribuito i seguenti estremi di registrazione:

-atto n. 357 s. 3 registrato in data **24/01/2024** presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova.

Distinti saluti

Il funzionario (*)

Raffaele Modugno

() Firma su delega del Direttore Provinciale (Rodolfo Saraco)*